

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIMOGNARI, DE GIUSEPPE, D'AMELIO, MEZZAPESA, BOGGIO, SANTALCO, LA PENTA, SAPORITO, ALIVERTI, SPITELLA, GENOVESE, JERVOLINO RUSSO, PATRIARCA e D'AGOSTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1984

Norme per la valorizzazione della lingua e della cultura grecanica calabrese

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è promosso a tutela del gruppo linguistico grecanico che vive nella provincia di Reggio Calabria.

Nel 1980 la regione Calabria aveva presentato un disegno di legge per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico delle comunità di origine grecanica ed altre, ma il Commissario di Governo, con nota del 21 maggio 1981, rilevava illegittimo il disegno di legge in quanto materia strettamente riservata allo Stato, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

Da questa premessa è scaturita la considerazione della necessità della presentazione di un disegno di legge per la tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico storico, culturale ed artistico delle comunità grecaniche reggine, direzione verso cui confluiscono anche gli sforzi delle ammi-

nistrazioni comunali di Bova, Bova Marina e di Samo di Calabria.

I greci di Calabria per tutto il '900 e fino a non molti anni fa hanno avuto dimora nella vallata della Amendolea, in provincia di Reggio Calabria, tra Melito di Porto Salvo e Bova (comuni di Bova; Bova Marina; Condofuri, specie per le frazioni Gallicianò ed Amendolea; Roccaforte del Greco, precisamente per la frazione Chorio di Roccaforte; Roghudi). Oggi, pur rimanendo il territorio della suddetta vallata l'area di maggiore frequentazione dei greci di Calabria, definita nella segnaletica turistica come « territorio grecanico », va considerato che, per motivi sociali ed economici e dopo le recenti ripetute calamità naturali, si sono creati consistenti nuclei di greci di Calabria anche a Melito di Porto Salvo, a Lazzaro (comune di Montebello Ionico) ed a Reggio Calabria. Vanno infine considerate quelle comunità di greci

di Calabria che si sono formate nei luoghi di emigrazione permanente (Domodossola e Svizzera). In totale questa popolazione di lingua grecanica (greci di Calabria) ammonta a circa cinquemila unità. Sia nei centri tradizionali della vallata dell'Amendolea, sia in quelli formati di recente dalla diaspora, la cultura tradizionale non solo viene mantenuta, ma anche irradiata: in particolare si sottolinea il fenomeno di un comune della Locride, Samo di Calabria, che ha di recente celebrato il gemellaggio con il comune di Samos di Grecia e dove forze giovanili chiedono l'insegnamento della lingua greca di Calabria o neogreca.

Le occupazioni tradizionali dei greci di Calabria erano connesse con l'agricoltura e la pastorizia; oggi, dopo una temporanea netta caduta di ambedue queste attività, in favore dell'emigrazione stagionale in Svizzera tuttora preminente, si assiste ad una parziale ripresa della pastorizia connessa con una parziale riapertura dei pascoli, fino ad alcuni anni fa rigorosamente proibiti per attività di rimboscamento, e l'occupazione periodica di lavoratori presso il Corpo forestale. I giovani, inoltre, in buona parte intraprendono gli studi.

Per un ampio panorama sulle condizioni sociali ed economiche dei greci di Calabria si rinvia al rapporto della Commissione internazionale dell'Associazione internazionale per la difesa delle lingue e delle culture minacciate (AIDLICM).

Negli ultimi dieci anni si è rilevata una rinascita culturale dei greci di Calabria, ad opera soprattutto: del circolo « La Ionica » dei greci di Calabria (associazione ospitata presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Reggio Calabria e presso l'Opera dei padri salesiani di Bova Marina, nonché membro dell'AIDLICM); del sindaco e dell'amministrazione comunale di Bova; del sindaco e dell'amministrazione comunale di Bova Marina; del sindaco e dell'amministrazione comunale di Samo di Calabria; di studiosi e di altre associazioni culturali.

La cultura dei greci di Calabria si manifesta soprattutto nelle forme della cosiddetta « cultura materiale », nell'artigianato, nella produzione letteraria e musicale, nella lin-

gua. Anche se tali forme hanno assunto oggi un rilievo tale da apparire ad un osservatore superficiale come dissimili da quelle dei territori circostanti, esse in effetti riflettono la cultura popolare della Calabria meridionale. Tale cultura, che nei secoli addietro aveva il suo centro nella Locride, cioè nel territorio compreso fra Stilo e Gerace, riversandosi nei luoghi limitrofi fino ad interessare tutta l'area della piana di Gioia Tauro, al di là dello spartiacque, non è altro che ciò che si è salvato dell'antica cultura ufficiale e reale della Calabria meridionale delle età bizantina, normanna e sveva, cioè di uno dei periodi di maggiore fioritura di civiltà della nostra terra. Tale cultura, osteggiata, dall'età angioina in poi, per cause politiche (avversione contro l'impero bizantino e caduta dello stesso; riduzione del rito greco all'unità romana specie dopo il Concilio di Trento), sociali (formazione di ceti benestanti sempre più staccati dalla realtà culturale ed economica dell'ambiente da loro sfruttato e via via immiserito) e culturali (i miti degli illuministi e l'interpretazione gibboniana della cultura bizantina), è divenuta retaggio unicamente della cultura popolare.

Il primo ad interessarsi del grecanico fu, nel 1821, K. Witt. Si ebbero poi gli studi di F. Pott nel 1856, P. Lombroso nel 1863, Comosetti e De Blosio nel 1866, seguiti da quelli di Morosi, Borrello, Meli, Rohlts (il grande scienziato tedesco che opera, sin dal 1921, in Calabria per la Calabria ed a favore della tutela del grecanico), Mosino e Minuto.

Recenti, poi, gli studi di Giovanni A. Crupi che ha pubblicato la « Glossa di Bova » e della giovane Stefania Panuzzo con « Elothe Odhe, Angelo ».

Importanti studi storici sono anche quelli del Gemelli (*La Locride*, 1972; *L'ultimo grande Greco di Calabria: Barlaam di Seminara, Vescovo di Gerace, 1342-1348*, 1983) e del Russo (*Il Basilianesimo nella Locride*, 1980).

Per quanto riguarda la cultura materiale, le soluzioni urbanistiche, le tecniche di costruzione, gli oggetti connessi con la vita quotidiana, sono del tutto identici a quelli del resto della Calabria meridionale, anche

se in questi altri territori si avvertono di più i danni arrecati dal consumismo, dalla speculazione edilizia, dal misconoscimento della propria cultura.

L'artigianato dei greci di Calabria, nelle due forme oggi pervenute, artigianato tessile e artigianato ligneo, ripete schemi, disegni, colori identici a quelli di tanti paesi della Grecia attuale ed in uso nella Locride fino ad un secolo addietro. Nella produzione letteraria e musicale i greci di Calabria presentano capacità di inventiva, vivacità poetica ed una particolare tendenza al suono degli antichi strumenti (ciaramella, tamburello, piffero, doppio flauto, organetto). Nella lingua, ciò che nei territori vicini si tramanda nella fossilizzazione degli infiniti toponimi, titonimi, cognomi e forme del lessico dialettale, presso i greci di Calabria vive ancora come linguaggio comunicativo e creativo. Insomma, i greci di Calabria, sono oggi una minoranza linguistica non

perchè esponenti di una minoranza etnica, ma perchè sono i superstiti rappresentanti della genuina cultura della Calabria meridionale: il linguaggio da questa usato, la prestigiosa lingua greca, oggi vive ancora nella vallata dell'Amendolea, presentando i segni di una storia tre volte millenaria. Durante questi tre millenni i contatti con la Grecia si sono rinnovati moltiplicandosi: in età micenea, durante la colonizzazione della Magna Grecia, in età bizantina, durante l'epoca della turcocrazia (per i rapporti con i profughi, i commercianti ed anche gli schiavi), oggi, per una fioritura sempre più vivace di scambi tra i calabresi (in prima linea i greci di Calabria) e i fratelli dell'Ellade.

È, dunque, quanto mai opportuno e doveroso che lo Stato italiano, onorando la sua Costituzione, provveda a difendere e a promuovere la più genuina e vitale cultura tradizionale di un popolo di antica origine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 3 e 6 della Costituzione, la Repubblica tutela la cultura e il patrimonio linguistico della subarea greca-
nica bovese della provincia di Reggio Calabria e delle popolazioni grecaniche dei comuni di Bova, Bova Marina, Roccaforte con le frazioni Chorio di Roccaforte e Amendolea, Gallicianò, Roghudi con la frazione Chorio, Melito di Porto Salvo, Reggio Calabria, Samo di Calabria e di Lazzaro, frazione del comune di Montebello Jonico.

Art. 2.

Nelle scuole di ogni ordine e grado dell'area storicamente interessata dalla civiltà greca di Calabria e per come è precisato nel successivo articolo 4, la lingua e la cultura grecaniche costituiscono materia di insegnamento obbligatorio.

In presenza di un numero di ore di insegnamento non inferiore a 24, anche in scuole e classi diverse ma dello stesso ciclo, può essere istituito un posto di insegnamento specifico.

Detto insegnamento va affidato preferenzialmente, e nell'ambito del completamento di orario o in eccedenza dell'orario stesso, ai docenti che ne facciano richiesta e che abbiano un'adeguata conoscenza specifica, dando la precedenza ai docenti di materie linguistiche e letterarie.

Se esiste una disponibilità complessiva di almeno 16 ore di insegnamento, anche in più scuole site in località sufficientemente vicine, possono essere istituite più cattedre di tale insegnamento.

Art. 3.

La lingua grecanica è usata nelle scuole materne dei comuni della predetta area secondo quanto previsto dall'articolo 5.

La lingua grecanica costituisce materia di insegnamento integrativo della lingua italiana nelle scuole elementari dei comuni della predetta area secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 4.

Rientrano nell'area di influenza grecanica le scuole dei comuni sottoindicati:

a) scuole materne e scuole elementari di Reggio sud, Lazzaro, Melito di Porto Salvo, Condofuri Marina, Condofuri Superiore, Amendolea, Galliciano, San Carlo, San Lorenzo, Roccaforte del Greco, Chorio di Roccaforte, Bagaladi, Roghudi, Chorio di Roghudi, Bova, Bova Marina, Samo di Calabria (sei ore settimanali: nomenclatura, nozioni di grammatica, dialoghetti in lingua grecanica);

b) scuole medie di Reggio sud, Lazzaro, Melito di Porto Salvo, Condofuri Marina, Condofuri Superiore, Bagaladi, San Lorenzo, Roccaforte, Roghudi, Bova, Bova Marina e Samo di Calabria (quattro ore settimanali di insegnamento di: lineamenti di lingua grecanica, lettura dell'alfabeto greco, storia delle tradizioni culturali della Calabria meridionale);

c) licei ginnasi di Reggio Calabria, Melito di Porto Salvo e Locri; licei scientifici di Bova Marina e Locri (insegnamento di lingua e letteratura neoellenica, con riferimenti alla cultura grecanica).

Art. 5.

L'insegnamento nelle scuole indicate dall'articolo 4 è attivato a richiesta di almeno venti allievi anche di classi e di corsi diversi.

Art. 6.

È istituita un'apposita commissione di esperti in lingua, cultura e tradizioni della popolazione grecanica con i compiti di:

a) formulare i programmi di insegnamento della lingua, cultura e tradizioni grecaniche;

b) accertare attraverso un colloquio, l'adeguata preparazione di coloro che abbiano fatto domanda di insegnamento delle materie suddette.

I programmi di insegnamento sono approvati con decreto del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale.

Gli incarichi di insegnamento vengono conferiti dal provveditore agli studi.

Art. 7.

La tutela dei diritti culturali e linguistici della popolazione greca nei consigli scolastici della provincia di Reggio Calabria è assicurata da un membro eletto appositamente dal consiglio scolastico provinciale.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi, norme per l'istituzione di corsi di specializzazione e perfezionamento per il personale insegnante di cui alla presente legge, disponendo i benefici economici a favore degli insegnanti che frequenteranno detti corsi.

Art. 9.

La RAI-TV della regione Calabria favorisce la valorizzazione della lingua e della cultura greca con la produzione e trasmissione di appositi programmi radiofonici e televisivi.

Art. 10.

Lo Stato contribuisce alla spesa per le attività teatrali e culturali degli enti locali della provincia di Reggio Calabria e dell'università della Calabria, anche ai fini dello sviluppo della cultura greca.

Art. 11.

Con apposita legge della regione Calabria e su richiesta dei comuni interessati sono

ripristinati i toponimi originali di comuni, frazioni e località.

Detti toponimi, se utilizzati nella segnaletica stradale, andranno comunque accoppiati con quelli ufficiali in lingua italiana.

Art. 12.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione paritetica composta da dieci membri, di cui cinque in rappresentanza dello Stato e cinque nominati dal consiglio regionale con voto limitato.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.